



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi informativi Ambientali

Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale per un importo totale di Euro 4.320.000,00. POR FESR 2007-2013 Asse IV – Linea di attività 4.1.2b

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI – FAQ

AGGIORNATE AL 9.02.2012

- 1. Si chiede se sia ammissibile per il singolo Comune partecipare autonomamente ad una linea di intervento quando contemporaneamente l'Unione dei Comuni o il Consorzio di Enti Pubblici (al quale aderisce), presenta domanda a valere su un'altra linea di intervento.**

No. Il bando prevede che “gli Enti possono presentare domanda esclusivamente per una tipologia di intervento. Non è ammessa la partecipazione di un Ente a più di un intervento”.

Si precisa che gli Enti devono scegliere su quale intervento presentare la domanda di partecipazione e se partecipare in forma singola o associata.

Gli Enti che partecipano nelle forme associative previste dal Titolo II, capo V del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (che comprende l'Unione dei Comuni o il Consorzio di Enti Pubblici) ad un intervento non possono partecipare in forma singola, sia per lo stesso intervento che ad altri interventi.

Le istanze presentate da Comuni singoli che partecipano anche in forma associativa non saranno ammesse alla fase di valutazione tecnica e pertanto non ammesse al finanziamento.

- 2. Una proposta progettuale può prevedere due interventi, distinti ma coordinati, in due diversi contesti territoriali (due diversi quartieri)?**

Sì, la proposta progettuale può prevedere diverse azioni integrate.

Quando nell'avviso si parla di "intervento" si intende la tipologia di intervento, cioè il tema che il Soggetto Proponente deve scegliere per presentare la propria proposta progettuale.

Le 8 tipologie di intervento sono quelle indicate nella tabella 1 dell'avviso.

- 3. In merito a questo bando possono partecipare Piccole e Medie Imprese (con sede e attività nella regione Sardegna) eventualmente con azioni in partenariato con i comuni della Sardegna?**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

No. Gli Enti idonei a presentare domanda di finanziamento sono quelli indicati nella tabella 3 dell'avviso pubblico.

E' auspicabile che i Soggetti privati (piccole e medie imprese) siano coinvolti nell'attuazione del progetto.

4. L'intervento 3, Ecomanifestazioni, prevede tra le spese ammissibili le "spese di certificazione della "eco-manifestazione" con riferimento a standard riconosciuti in marchi nazionali e/o internazionali". Se scegliessimo la certificazione del progetto "Eventi Sostenibili", questo rientrerebbe tra le spese di certificazione ammesse?

Attualmente non esiste uno standard di certificazione per eventi sostenibili universalmente riconosciuto con regolamento europeo (come Ecolabel e EMAS), con norma internazionale (come le ISO) o nazionale (come le UNI).

A livello internazionale é operativo lo standard "BS 8901", sistema di gestione di eventi sostenibili, realizzato da uno dei principali enti di normazione e certificazione. Sulla base della BS 8901, l'ISO sta predisponendo la norma ISO 21121.

A livello nazionale si è diffuso il marchio "Eventi sostenibili", realizzato da una società che opera nel campo della consulenza ambientale e spiccatamente negli acquisti pubblici ecologici. Tale marchio prevede un controllo da parte di Certiquality come Ente terzo.

L'obiettivo del finanziamento attraverso il bando PAAR di "ecomaniifestazioni" è quello di ripensare l'organizzazione degli eventi al fine di gestirne gli impatti ambientali, minimizzandoli.

Si riconosce nel BS 8901 uno standard più rigoroso, proprio di un ente di certificazione, con valenza internazionale e che permette di certificare anche la catena dei fornitori dell'evento, ma "Eventi sostenibili" è ad esso assimilabile.

Sono pertanto validi entrambi i riferimenti di certificazione, e le spese, pertanto, in entrambi i casi sono da ritenersi ammissibili.

5. L'evento con il quale l'ente vuole partecipare al bando è organizzato da diversi decenni dalla Pro-loco. Il Comune promuove e partecipa con un contributo economico e con sostegno all'organizzazione. Questo può risultare incompatibile col fatto che chi richiede il finanziamento è il comune?

Gli Enti idonei a presentare domanda di finanziamento per l'intervento 3, come previsto dall'art. 7 dell'avviso, sono i Comuni.

Pertanto, il Comune deve essere il promotore/organizzatore principale dell'evento. Il Comune, soggetto beneficiario del finanziamento, deve organizzare, coordinare e gestire l'intervento finanziato. Per l'attuazione dello stesso può avvalersi della collaborazione di altri Enti nel rispetto della normativa sugli appalti.

6. Il cofinanziamento è facoltativo?



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Si. Il cofinanziamento è facoltativo ma oggetto di valutazione (10 punti su 100).

7. Cosa si intende per “livello di rilevanza della manifestazione”?

L'avviso specifica quanto segue "...rilevanza in termini di richiamo e attrazione di pubblico". Ad esempio il numero di partecipanti, la complessità dell'organizzazione, la ricchezza del programma, la tipologia dell'iniziativa, la risonanza a livello regionale, provinciale e comunale, ecc.

8. La dichiarazione d' impegno per il cofinanziamento deve essere fatta solo dal Soggetto proponente, anche se poi contribuirà anche l'ente associato, oppure da tutti i coloro che poi effettivamente contribuiranno.

La dichiarazione di impegno del cofinanziamento deve essere fatta dal Soggetto Proponente in quanto unico soggetto responsabile. Il Soggetto Proponente nella dichiarazione di impegno dovrà dettagliare chi partecipa al cofinanziamento e la quota di ciascuno.

9. Il cofinanziamento deve essere esclusivamente in denaro?

Si. Il cofinanziamento dovrà essere esclusivamente in denaro.

10. All'art. 6 è previsto che la realizzazione di piste ciclabili è ammessa solo se l'opera è cofinanziata. A tal proposito si chiede se sia stabilita la misura minima di cofinanziamento o se sia possibile un cofinanziamento anche minimo.

Per la realizzazione di piste ciclabili è richiesto il cofinanziamento del proponente. La misura del cofinanziamento è oggetto di valutazione, come definito nell'art 13 dell'avviso.

11. In caso di candidatura di opera pubblica è possibile proporre un intervento per il quale, al momento della presentazione della proposta, non sia ancora stato approvato il progetto preliminare da parte dell'Ente proponente?

L'Ente proponente è tenuto ad approvare il progetto nel suo insieme. La presentazione del progetto preliminare approvato di un'opera pubblica non è obbligatoria. Anche questo aspetto è oggetto di valutazione, in termini di fattibilità dell'intervento proposto.

12. La Provincia è interessata a partecipare all'intervento n. 6 inerente “Promozione della filiera corta nel settore agroalimentare”. Gli enti idonei a presentare la proposta secondo l'art. 7 sono i Comuni della Sardegna, che possono partecipare in forma singola o nelle forme



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

associative previste dal Titolo II, Capo V del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Poiché la Provincia intende promuovere nell'intero territorio provinciale l'iniziativa del mercato contadino, con quali modalità potrebbe presentare la domanda di finanziamento per il suddetto intervento?

In base a quanto stabilito all'art. 7 dell'avviso gli Enti idonei a presentare domanda di finanziamento per l'intervento 6 sono i Comuni della Sardegna che possono partecipare in forma singola o in forma associata.

Pertanto, la Provincia potrà essere coinvolta dal Comune (soggetto proponente) come partner oppure come cofinanziatore.

13. In relazione alla linea 1 "sostegno per la mobilità alternativa", l'intervento proposto può riguardare, in forma quasi esclusiva, la realizzazione di attività di sensibilizzazione, comunicazione e informazione a sostegno di altri interventi di tipo infrastrutturale (piste ciclabili) già finanziati o finanziabili con altre misure?

L'articolo 6 stabilisce che "i progetti integrati possono prevedere la realizzazione di una o più azioni...". Pertanto, l'intervento proposto può riguardare anche solo un'azione " di promozione dei sistemi di trasporto sostenibili attraverso attività di sensibilizzazione, comunicazione e informazione...." a sostegno di interventi già realizzati.

14. L'intervento n. 3 (eco-manifestazioni) può riguardare un evento calendarizzato per il solo anno in corso con provvedimento antecedente la partecipazione al bando e che consista in una serie di incontri ai fini di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali

No. La manifestazione deve far parte del calendario annuale delle iniziative dell'Ente. Inoltre, la finalità del finanziamento non è la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. L'obiettivo è quello di modificare l'ordinaria modalità di organizzare e realizzare manifestazioni. L'attenzione non è al tema della manifestazione (che può anche essere di tipo religioso o musicale), ma alla modalità con cui si previene la produzione di inquinamento, rifiuti, si riduce il consumo di acqua o di energia, durante la manifestazione.

E' la modalità di realizzazione della manifestazione, ben comunicata, che permette di veicolare il messaggio della sostenibilità e del fatto che con alcuni accorgimenti la nostra quotidiana vita o azione amministrativa, può essere meno impattante.

15. L'intervento n. 1 (sostegno per la mobilità alternativa) finanzia gli interventi di mobilità ciclistica e il piedibus. È ammissibile un progetto di "bici bus" per lo spostamento in bici dei bambini da casa a scuola?

Si. L'intervento è pertinente rispetto agli obiettivi del bando, essendo assimilabile, come tipologia di interventi ammissibili, al piedibus.



16. Ai fini dell'ammissibilità delle spese previste per l'intervento 1 (mobilità sostenibile) si può far riferimento alle tipologie di piste ciclabili previste dal "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 557, del 30 novembre 1999?

Si.

17. Con riferimento alla griglia di valutazione, cosa si intende per: "rispetto ai migliori benchmark tecnici di realizzazione dell'intervento?"

"Il benchmarking è un processo sistematico e continuo per la comparazione delle performance, delle funzioni o dei processi delle organizzazioni rispetto *alla migliore al mondo*, allo scopo non solo di raggiungere quelle performance ma di superarle" (Commissione Europea DG III, 1996).

La valutazione tecnica del progetto, della sua qualità, verrà fatta considerando le azioni che si propongono per raggiungere un risultato di elevata qualità, prossimo a "il migliore possibile". Valutando, ovviamente, la fattibilità e l'adattamento necessario rispetto al contesto e al punto di partenza.

Il criterio di valutazione, di matrice prettamente comunitaria, intende stimolare l'utilizzo di fondi POR FESR in un'ottica di miglioramento continuo e di apprendimento dall'esperienza.

18. Per quanto riguarda l'azione 4 gli enti ammessi sono solo quelli in cui è presente un sito di rete natura 2000 oppure tutti quelli indicati in art. 7? Sarebbe nostra intenzione proporre un'azione sperimentale per il rafforzamento e la protezione dell'ecosistema fluviale. È ammissibile?

Gli Enti idonei a presentare la proposta, secondo l'art. 7 dell'avviso sono "Comuni della Sardegna, che possono partecipare in forma singola o nelle forme associative previste dal Titolo II, capo V del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni".

L'intervento finanziato deve permettere di creare aree di connessione ecologica funzionale agli habitat, habitat di specie e specie presenti nei siti della Rete Natura 2000 o Aree protette. Il Comune che si propone e nel cui territorio deve farsi l'intervento, deve avere queste caratteristiche. In altre parole va bene la tutela dell'ecosistema fluviale, ma questo deve essere non un'azione in se, ma essere funzionale a tutelare le specie (incluse nelle direttive Habitat o Uccelli) ivi presenti e permetterne la connettività con altre presenti nei siti della rete ecologica regionale.

19. Si chiede se le spese tecniche sono incluse nella voce di costo "spese generali", quindi contenute entro il 10% dell'importo totale del costo del progetto, o sono da considerarsi nella voce "servizi e assistenza tecnica".

Sono da considerarsi nella voce "servizi e assistenza tecnica".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Si fa presente che, con le modifiche apportate con la Determinazione n. 3167 Rep. n. 84 del 09.02.2012 le spese generali sono state eliminate.